

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
Seconda sezione bis


Notifica per pubblici proclami

L'Avvocato Nicolò Paoletti, con Studio in Roma Via Barnaba Tortolini, 34, P.IVA 01619871005, in esecuzione dell'ordinanza n. 4997/2011 emessa dal T.A.R. Lazio, Sez. II bis,

PREMESSO CHE

- i signori Maurizio **MATTHIAS**, Lorenzo David **MATTHIAS**, quale unico erede del signor Fabrizio **MATTHIAS**, Renato **DE CESARE**, in proprio e quale unico erede della signora Germana **MATTHIAS**, Maria Serena **BUONGIORNO**, Maria Nelly **BUONGIORNO**, assistiti dal sottoscritto avvocato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, hanno proposto ricorso n. 2330/08 davanti al T.A.R. Lazio, Sez. II bis, contro il Comune di Terracina, in persona del Sindaco p.t., per l'accertamento del loro diritto ad ottenere: a) la restituzione del terreno di mq 14.607 sito nel Comune di Terracina, località Arene, distinto in catasto al Foglio 207, Mappali 311-77-78 e dei fabbricati edificati su detto terreno, in applicazione degli artt. 934 e ss. c.c.; b) il risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione illecita di tale terreno.

- I ricorrenti, nel citato ricorso hanno sostenuto: **a)** che il suddetto terreno con delibera del C.C. di Terracina n.240 del 15.12.1979 è stato incluso nel Piano di Zona Arene II per la costruzione di edifici di edilizia economico-popolare ai sensi della L. n.167/1962; **b)** che con delibera n.645 del 22.12.1983 il Comune di Terracina ha disposto l'occupazione d'urgenza del terreno per 5 anni dall'immissione in possesso che è avvenuta in data 20.3.1984; **c)** che le Cooperative edilizie, cui il Comune aveva assegnato il terreno, hanno realizzato su detto terreno sei edifici; **d)** che il Comune di Terracina, non ha mai, né durante il periodo di occupazione legittima né dopo, emanato il decreto di esproprio del terreno di cui si tratta, il quale, è stato, dunque, occupato illecitamente e *sine titulo* dal Comune; **e)** che l'Amministrazione non può sostenere di essere divenuta proprietaria di tale area in virtù dell'istituto della c.d. accessione invertita essendo detto istituto ormai scomparso dall'ordinamento, infatti, con sentenza del 2.11.2006 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto il ricorso n.35174/03 presentato dai



signori Matthias ed ha dichiarato che l'Italia ha violato, nei confronti dei ricorrenti, l'articolo 1 del I^o Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo in quanto ha sottoposto il suindicato terreno ad un'espropriazione di fatto in contrasto con il principio di legalità. Tale sentenza è divenuta definitiva il 2.2.2007; f) che pertanto i ricorrenti sono proprietari tuttora del terreno di cui si tratta nonché degli edifici realizzati su detto terreno per averli acquistati a titolo originario ai sensi dell'art. 934 c.c.. Tutto ciò premesso i ricorrenti hanno chiesto: a) l'accertamento e il riconoscimento della proprietà del terreno suddescritto occupato illecitamente dal Comune di Terracina e dei fabbricati insistenti su detto terreno; b) la condanna del Comune di Terracina a restituire loro detto terreno con quanto sopra edificato nonché a risarcire gli stessi ricorrenti di tutti i danni subiti a causa di tale occupazione illecita dal momento dell'occupazione sin al momento della restituzione, nella misura che sarà determinata nel corso del giudizio.

Tutto ciò premesso, l'avvocato Nicolò Paoletti, in esecuzione della succitata ordinanza del T.A.R. Lazio, Sez. II bis, n. 4997/2011,

NOTIFICA

i suddescritti sunto e conclusioni del ricorso n.2330/08 pendente davanti al T.A.R. Lazio, sezione II^a bis:

a) alle cooperative edilizie che hanno realizzato i fabbricati sul terreno dei ricorrenti sopra descritto;

b) a tutti gli assegnatari degli alloggi realizzati da dette cooperative;

comunicando che l'udienza di discussione del ricorso sopra descritto è stata fissata al 3 novembre 2011

Roma, 15 settembre 2011

Avv. Nicolò Paoletti

